

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.17 DEL 2 OTTOBRE 2017

L'anno 2017, il giorno due del mese di ottobre, alle ore 12.30, in Aragona, piazza Trinacria n. 1, presso la sede operativa della SRR ATO4 AG Provincia Est, a seguito di convocazione urgente, per le vie brevi, da parte del Presidente Vella si riunisce il C.d.A. della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto della Società Agrigento Provincia Est Ambiente srl (APEA);
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Enrico Vella, presidente e Gaetano Carmina, consigliere.

Sono assenti Giuseppa Marianna Cimino, vice presidente e il dr. Giuseppe Castellana, revisore.

Sono, presenti: il Direttore Generale, dr. Claudio Guarneri e l'ing. Pierangelo Sanfilippo.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza Enrico Vella, il quale, vista la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i componenti del CdA, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario l'ing. Pierangelo Sanfilippo.

Il Presidente, preliminarmente, informa i presenti che gli assenti, Giuseppa Marianna Cimino, vice presidente e il dr. Giuseppe Castellana, revisore, sono stati informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e hanno dato il loro consenso alla trattazione e pertanto invita il dr. Guarneri a relazionare sul punto.

Il Direttore Generale riferisce che l'ing. Eleonora Aleo, nella qualità di amministratore unico della società *in house* APEA, ha fatto richiesta, con propria nota prot.n. 126 del 02/10/2017, pervenuta in pari data al protocollo della SRR al numero 2508, di procedere alla variazione dello statuto societario della APEA in quanto per procedere all'iscrizione della società "in conto proprio" l'albo nazionale gestori ambientali occorre inserire nell'oggetto sociale la dicitura "gestione dei centri comunali di raccolta e prima lavorazione del rifiuto".

Il Cda, preso atto di quanto esposto dal Direttore Generale e dei contenuti della nota dell'amministratore della APEA, all'unanimità dei presenti, su proposta del Presidente

DELIBERA



- Di accogliere la richiesta avanzata dall'amministratore unico dell'APEA, ing. Eleonora Aleo, autorizzando lo stesso a procedere alla modifica dell'oggetto sociale dello statuto della Società inserendo l'attività "gestione dei centri comunali di raccolta e prima lavorazione del rifiuto".

Il Direttore Generale informa il CdA che è stata emanata una nuova Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, n.10/rif. del 29/09/2017, che modifica parzialmente la precedente, n.9/rif del 18/09/2017, nella parte in cui provvede a prorogare il commissariamento straordinario per garantire la prosecuzione dei servizi, fissato al 30/09/2017, fino alla data del 30/11/2017. Riferisce, inoltre, che, per rendere l'APEA funzionante, con l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali e l'acquisizione di tutti gli automezzi e quant'altro necessario all'effettuazione dei servizi di igiene ambientale, occorrono non meno di 40 giorni. Sono state effettuate diverse procedure di gara per l'acquisizione dei mezzi necessari all'iscrizione, si sta procedendo anche ad acquisire mezzi con noli a freddo e si stanno perfezionando tutti gli adempimenti necessari e propedeutici presso tutti gli enti di competenza (motorizzazione, assicurazione, camera di commercio, ecc.) per rendere operativa la società. Per quanto riguarda, invece, la gara che la SRR ha predisposto, ai sensi dell'art.15 della l.r. 9/2010, riferisce che è stata bloccata dall'UREGA di Agrigento, che, per far proseguire la procedura, ha chiesto le attestazioni di copertura finanziaria da parte dei comuni interessati. La SRR ha provveduto a sollecitare i comuni ad inviare le attestazioni richieste e, ad oggi, mancano ancora quelle dei comuni di Aragona, Grotte, Favara e Lampedusa.

Il dr. Guarneri riferisce, inoltre, che è sorta una problematica con il comune di Licata in merito alla prosecuzione dei servizi di igiene ambientale e, precisamente, l'Amministrazione sostiene che i servizi non possono essere effettuati dalla DEDALO Ambiente per tramite della gestione commissariale, ma devono essere effettuati dalla SRR e dall'APEA. Pertanto, non intende procedere ad alcun pagamento per i servizi resi dal Commissario Straordinario, in quanto c'è un contenzioso ancora aperto con la DEDALO dalla quale, sostengono di avanzare oltre due milioni di euro.



Di tale situazione è stato messo al corrente anche il Prefetto di Agrigento. Più volte e in più sedi è stato ribadito all'Amministrazione di Licata che la SRR e l'APEA, per le motivazioni suesposte non sono in grado, attualmente, di poter effettuare i servizi di igiene ambientale.

Il CdA prende atto di quanto esposto dal Direttore Generale.

Il dr. Guarneri informa ancora il CdA che ci sono circa 20 lavoratori, provenienti dalla DEDALO che hanno presentato delle richieste di cambi di livello e/o di mansioni superiori, all'atto della sottoscrizione degli accordi sindacali allegando la relativa documentazione a supporto (sentenze, transazioni, ecc.).


A tal proposito il Direttore generale rappresenta al CdA quale è la normativa di settore.

L'art. 19, comma 7, ultimo periodo, della legge regionale 08/04/2010 n. 9 recita *"L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009."*

L'art. 45 della legge 8 febbraio 2007, n. 2, "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007", rubricato "Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani" prevede: *"2. Le società e le autorità d'ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica."*

L'art. 61 della L.R. 14-5-2009 n. 6, rubricato "Misure di contenimento dell'emergenza ambientale", recita: *"4. Gli ATO rifiuti non possono procedere ad assunzioni di personale amministrativo appartenente a qualunque categoria, comprese quelle protette, né espletare procedure concorsuali, fino alla definizione dei nuovi ambiti territoriali di cui all'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Le procedure concorsuali in itinere debbono essere revocate."*


L'art. 16, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Igiene Ambientale - Aziende municipalizzate per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana 17 giugno 2011, rubricato "Mutamento di mansioni" prevede:



1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle del superiore livello che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Il lavoratore che, in forma esplicita e dietro preciso mandato scritto da parte dell'azienda, sia assegnato temporaneamente a svolgere mansioni appartenenti ad un superiore livello di inquadramento, ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta.
3. L'assegnazione nel superiore livello di inquadramento diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi di effettivo servizio, fatto salvo quanto previsto dalla norma relativa ai lavoratori con la qualifica di quadro.
4. L'assegnazione di mansioni superiori non dà diritto al riconoscimento del corrispondente livello di inquadramento, ove la stessa abbia avuto luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (a titolo d'esempio, assenze per permesso o congedo, malattia, infortunio, gravidanza, aspettativa, servizio militare, ferie, svolgimento di attività sindacale, ecc.), salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
5. L'azienda, fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del presente c.c.n.l., può, in presenza di esigenze organizzative, tecnico-produttive o sostitutive, richiedere al lavoratore, in modo occasionale, saltuario e marginale, lo svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle previste dalla qualifica di appartenenza, senza che ciò comporti alcun peggioramento economico e morale.

L'art. 2103 del Codice Civile, nel testo in vigore prima del D.Lgs. 81/2015, periodo di riferimento, rubricato "Mansioni del lavoratore" prevede:

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.



Ogni patto contrario è nullo.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal dr. Guaneri e della documentazione relativa ai lavoratori, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

-di dare mandato al consulente del lavoro di procedere a predisporre gli atti relativi all'assunzione dei suddetti lavoratori secondo il livello e le mansioni per le quali sono stati assunti o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbiano successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione, per come risulta dalla documentazione prodotta per ciascun lavoratore.

Il Direttore Generale, tra le varie ed eventuali, riferisce, ancora, al CdA che è pervenuta una richiesta da parte del dipendente della SRR, Gianfranco Mirabile, di un periodo di aspettativa, dal 09/10/2017 al 07/11/2017, per motivi di carattere privato e senza decorrenza di retribuzione e di anzianità.

Il Cda, preso atto di quanto esposto dal Direttore Generale, vista la richiesta del dipendente, all'unanimità dei presenti, su proposta del Presidente

DELIBERA

- Di accogliere la richiesta del dipendente della SRR, Gianfranco Mirabile, e concedere il periodo di aspettativa, dal 09/10/2017 al 07/11/2017, senza decorrenza di retribuzione e di anzianità.

Tra le varie ed eventuali, il Presidente fa presente che per quanto riguarda la sottoscrizione delle certificazioni di stipendio che pervengono da parte delle finanziarie o enti similari relativamente ai lavoratori dipendenti della SRR, che devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società, al fine di velocizzare le procedure burocratiche e l'attività amministrativa della SRR, sarebbe opportuno che si procedesse a delegare il Direttore Generale, dr. Claudio Guarneri, alla sottoscrizione delle medesime.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

-di delegare il direttore generale, dr. Claudio Guarneri alla sottoscrizione delle certificazioni di stipendio relative ai dipendenti della SRR, ogniqualvolta che se ne rappresenti la necessità.




Alle ore 13.30, il Presidente, nient'altro essendoci da deliberare, dichiara chiusa la seduta,

Del presente verbale si darà lettura per la conferma e sottoscrizione nella prossima seduta di Consiglio di Amministrazione.

Il segretario

Ing. Pierangelo Sanfilippo



Il Presidente

Enrico Vella

